

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n.1133

Attuazione delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità europee 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche

(in GU n.36 dell'11 febbraio 1969)¹

Il Presidente della Repubblica

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, con la legge 14 ottobre 1957, n.1203²;

Visti gli articoli 5³ e 189⁴ del trattato medesimo;

Viste le direttive adottate, in base all'art.100⁵ del trattato predetto, dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, numeri 69/73/CEE⁶, 69/74/CEE⁷ e 69/75/CEE⁸, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti, rispettivamente, il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n.740 che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della terza tappa;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n.1424⁹, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n.1453¹⁰, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 1°luglio 1926, n.2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n.1158¹¹;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n.1430, che ha reso esecutivo il trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visti i regolamenti numeri 803/68/CEE¹² e 441/69/CEE¹³, adottati dal Consiglio delle Comunità europee, rispettivamente, il 27 giugno 1968 ed il 4 marzo 1969;

Ritenuta la necessità di adottare norme per adeguare la legislazione vigente alle citate direttive numeri 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE;

Visto l'art.87 della Costituzione:

¹ Atto abrogato, con l'eccezione del 1° comma dell'art.36, dall'art.352, lett. f), dal DPR n.43/1973.

² Legge 14 ottobre 1957, n.1203 (c.d. "Trattato di Roma").

³ Testo dell'Art.5: "Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato".

⁴ Testo dell'Art.189: "Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti."

⁵ Testo dell'Art.100: "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano una incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. L'Assemblea e il Comitato economico e sociale sono consultati sulle direttive la cui esecuzione importerebbe, in uno o più Stati membri, una modificazione nelle disposizioni legislative."

⁶ Direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (GUCE n.58 del 08.03.1969, pagg.1-7).

⁷ Direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (GUCE n.266 del 18.09.1986, pag.38).

⁸ Direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche (GUCE n.58 del 08.03.1969, pagg.11-13). Abrogata dall'art.24, comma 3 del Reg. (CEE) n.2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988 relativo alle zone franche e ai depositi franchi.

⁹ La legge 25 settembre 1940, n.1424 (GU n.250 del 24.10.1940) è stata abrogata con l'art.352 del DPR n.43/1973 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" (GU n.80 del 28.03.1973).

¹⁰ RDL 18 dicembre 1913, n.1453 "da convertirsi in legge, che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, e gli dà il titolo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee" (GU n.22 del 28.01.1914); Legge 17 aprile 1925, n.473 "Per la conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, emanati sino al 23 maggio 1924" (GU n.104 del 05.05.1925).

¹¹ RDL 1°luglio 1926-IV, n.2290 "Ordinamento dei magazzini generali" (GU n.39 del 17.02.1927) conv. in legge 9 giugno 1927-V, n.1158 (GU n.162 del 15.07.1927); il RDL è stato modificato con la Legge 12 maggio 1930, n.685 (GU n.132 del 06.06.1930); il relativo regolamento è stato emanato con il RD 16 gennaio 1927, n.126 - Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali (GU n.39 del 17.02.1927).

¹² Reg.(CEE) n.803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci (GUCE n.148 del 28.06.1968, pagg.6-12).

¹³ Reg.(CEE) n.441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale e sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (GUCE n.59 del 10.03.1969, pagg.1-7).

Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell'art.3 della citata legge 13 ottobre 1969, n.740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Capo I - Temporanea importazione

Articolo 1

Le merci di qualsiasi specie ed origine possono essere ammesse, su documentata istanza degli interessati, alla temporanea importazione di cui all'art.6, punto 1, lettera b), della legge doganale 25 settembre 1940, n.1424, a condizione che formino oggetto di uno o più dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere:

- a) lavorazione, compresi il montaggio, l'assemblaggio e l'adattamento ad altre merci;
- b) trasformazione;
- c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
- d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l'utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili.

I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art.10 entro il termine di cui all'art.4, primo comma, lettera e).

Restano ferme le disposizioni relative alle importazioni temporanee concesse come speciali agevolanze per il traffico internazionale, previste dall'art.19 del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n.1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473, e successive modificazioni, nonché da altre leggi.

Articolo 2

La temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale dove devono avere inizio i trattamenti di cui all'art.1, quando le merci soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, oppure, se non ricorrono tali condizioni, in uno dei seguenti casi:

- a) quando le merci sono destinate all'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto;
- b) quando le merci devono essere utilizzate per garantire il rispetto delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale;
- c) quando le merci di uguale qualità disponibili nel territorio della Comunità economica europea non possono essere utilizzate in quanto il loro costo è tale da rendere economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista.

I divieti e le restrizioni di ogni genere, stabiliti all'importazione ed all'esportazione, si applicano anche in materia, rispettivamente, di importazione temporanea e di riesportazione.

La temporanea importazione è altresì autorizzata dal capo della circoscrizione doganale per le merci nominate negli elenchi di cui all'art.3, terzo comma.

Il rilascio da parte del capo della circoscrizione doganale dell'autorizzazione alla temporanea importazione si intende rifiutato qualora siano inutilmente trascorsi venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art.1. Nei casi di rifiuto, tacito o espresso, l'istanza può essere riproposta entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che provvede a norma dell'art.3, terzo comma.

Il capo della circoscrizione doganale è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero delle finanze ed a quello del commercio con l'estero dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 3

La temporanea importazione è autorizzata dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art.3 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n.1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473, e successive modificazioni, in uno dei seguenti casi:

- a) quando le merci non sono disponibili nel territorio della Comunità economica europea sia perché non vi sono prodotte, sia perché vi sono prodotte in quantità insufficienti, sia perché i fornitori comunitari non sono in grado di metterle a disposizione entro termini convenienti, sia perché quelle disponibili nel territorio predetto non presentano le qualità richieste, specialmente rispetto alle esigenze degli acquirenti dei prodotti da ottenere;
- b) in ogni altro caso non rientrante nell'art.2 o nella precedente lettera a).

Il provvedimento ministeriale può essere adottato anche in deroga ai divieti economici stabiliti all'importazione od all'esportazione.

Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui al primo comma, ha facoltà di vietare, avocare, sospendere o sottoporre a limitazioni il

rilascio delle autorizzazioni da parte dei capi delle circoscrizioni doganali, nonché di provvedere al rilascio delle autorizzazioni nei casi di rifiuto dei capi delle circoscrizioni predette, secondo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art.2; può, altresì, stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci rientranti nelle disposizioni di cui all'art.2, primo comma, lettere a), b) e c) ed al primo comma del presente articolo, per le quali l'autorizzazione alla temporanea importazione è rilasciata dal capo della circoscrizione doganale prescindendo da ogni accertamento circa l'esistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni medesime.

Articolo 4

Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3 devono essere stabiliti:

- a) la quantità, la qualità e l'origine della merce;
- b) lo scopo per il quale viene effettuata l'importazione temporanea;
- c) le misure di vigilanza e di controllo alle quali la merce deve essere sottoposta;
- d) le modalità per determinare i coefficienti di rendimento, ovvero la misura dei coefficienti forfettari fissati a norma dell'art.7, secondo comma;
- e) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art.10; detto termine, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme adottate dai competenti organi delle Comunità europee, è fissato in rapporto alle esigenze del trattamento da effettuare e può essere prorogato dal capo della circoscrizione doganale quando le circostanze lo giustificano;
- f) il periodo di validità dell'autorizzazione; detto periodo può essere illimitato, ma nei casi contemplati nell'art.3, primo comma, lettera b), non può essere superiore a nove mesi.

Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art.3, può ridurre o prorogare il periodo di validità di autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3.

Articolo 5

Le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 possono essere rilasciate soltanto alle persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio della Comunità economica europea per merci di proprietà delle persone stesse o di terzi.

Articolo 6

Agli effetti dell'art.21 della legge doganale 25 settembre 1940, n.1424, per le merci importate temporaneamente deve essere prestata una cauzione corrispondente all'ammontare dei diritti doganali che sarebbero dovuti in caso di importazione definitiva delle merci stesse ed all'ammontare degli interessi di mora di cui all'art.13, computati sulla base del termine concesso per la riesportazione.

La cauzione può essere prestata, oltreché in contanti, mediante titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. La cauzione può essere altresì prestata mediante polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.

La cauzione è limitata, per quanto riguarda le sovrimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovrimposte medesime, quando si tratta di operazioni di temporanea importazione relative a merci gravate da dette sovrimposte, effettuate da ditte che le lavorano in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria. In tali casi i crediti dell'amministrazione finanziaria per le sovrimposte di confine, per i relativi interessi di mora, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantite da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque soggetti a vigilanza finanziaria, di pertinenza delle stesse ditte.

L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni di temporanea importazione da esse effettuate.

Articolo 7

La dogana, con le modalità stabilite nell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, determina, sulla base delle condizioni reali in cui si effettuano le singole operazioni di temporanea importazione e per ciascuna specie e qualità dei prodotti da ottenere, il coefficiente di rendimento da sottoporre all'approvazione del capo della circoscrizione doganale.

Tuttavia, il Ministero delle finanze può stabilire coefficienti forfettari di rendimento, quando le circostanze lo giustificano e particolarmente quando si tratta di imprese che eseguono determinati trattamenti, in condizioni tecniche ge-

neralmente uniformi, su merci aventi caratteristiche costanti e con l'ottenimento di prodotti di specie, quantità e qualità costanti.

Articolo 8

Le merci temporaneamente importate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art.1, cui le stesse siano state assoggettate, possono formare oggetto di cessione, da autorizzarsi dal capo della circoscrizione doganale, a condizione che il cessionario assuma tutti gli obblighi già imposti al cedente. Nei confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art.6; la cauzione eventualmente prestata dal cedente viene svincolata.

Articolo 9

Il capo della circoscrizione doganale può consentire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni in materia di temporanea esportazione, che le merci temporaneamente importate o i prodotti derivati dai trattamenti anche incompleti previsti dall'art.1 siano, in tutto o in parte, temporaneamente esportati ai fini di operazioni di perfezionamento complementari.

All'atto della reimportazione i prodotti risultanti dalle operazioni complementari predette possono essere nuovamente vincolati al regime della temporanea importazione.

Articolo 10

I prodotti ottenuti dai trattamenti di cui all'art.1 devono essere riesportati, ovvero introdotti nei depositi doganali o in depositi franchi o in punti franchi per la loro successiva destinazione all'estero.

Il Ministero delle finanze, quando le circostanze lo giustificano, può consentire che le merci temporaneamente importate siano riesportate o introdotte nei depositi doganali o nei depositi franchi o nei punti franchi ancorché non abbiano ricevuto, in tutto o in parte, il trattamento previsto nella relativa autorizzazione.

Tuttavia i prodotti ottenuti da trattamenti, ancorché incompleti, di merci temporaneamente importate da Paesi terzi alla Comunità economica europea possono essere spediti verso un Paese membro della Comunità stessa previo pagamento del dazio, dei prelievi agricoli e delle tasse di effetto equivalente dovuti alla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione, salvo che non siano vincolati alla procedura esterna del regime di transito comunitario, previsto dal Regolamento n.542/69¹⁴ adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 marzo 1969, per la loro successiva destinazione verso un Paese terzo.

Articolo 11

In deroga all'art.1, primo comma, il Ministero delle finanze può consentire che, a tutti gli effetti, i prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente importate, ricevano una delle destinazioni di cui all'art.10, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art.1 medesimo.

Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo citato nell'art.3, può consentire che l'esportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione delle merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle effettivamente impiegate. Nel decreto sono stabiliti:

- a) la specie e la qualità dei prodotti ammessi alla preventiva riesportazione;
- b) la specie, la qualità e le caratteristiche tecniche delle merci impiegabili nella preparazione dei prodotti di cui al punto a);
- c) il termine entro il quale deve avvenire la temporanea importazione;
- d) le altre condizioni e modalità necessarie per l'esecuzione delle operazioni.

Articolo 12

Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire, entro il termine di cui all'art.4, primo comma, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'articolo medesimo.

Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'importazione.

Articolo 13

Per l'importazione definitiva autorizzata ai sensi del precedente articolo saranno pagati i diritti doganali che sarebbero stati dovuti sulle merci temporaneamente importate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea importazione, nonché gli interessi di mora applicabili in base alle vigenti disposizioni per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva.

¹⁴ Reg.(CEE) n.542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario (GUCE n.77 del 29.03.1969, pagg.1-48).

Articolo 14

Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art.1, i diritti doganali dovuti a norma dell'articolo precedente sono calcolati:

- a) quando dai trattamenti applicati è stata ottenuta una sola specie di prodotti: in funzione del quantitativo dei prodotti importati definitivamente rispetto al quantitativo totale dei prodotti ottenuti :
- b) quando dai trattamenti applicati sono stati ottenuti prodotti di specie diverse :
 - 1) se è possibile determinare il quantitativo delle merci temporaneamente importate usate nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti: in funzione di tale quantitativo rispetto al quantitativo totale delle merci temporaneamente importate;
 - 2) in ogni altro caso: in funzione del valore di ciascuno dei prodotti importati definitivamente rispetto al valore complessivo di tutti i prodotti ottenuti, determinato alla medesima data.

Articolo 15

In deroga alle disposizioni dell'art.13, può essere consentito che prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art.1, siano importati definitivamente con il pagamento dei diritti ad essi relativi e non di quelli afferenti alle merci temporaneamente importate. Qualora per tali prodotti sia prevista l'esenzione, il loro valore è considerato nullo ai fini dell'applicazione dell'art.14, lettera b), punto 2°.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai soli prodotti e per i tributi che verranno indicati dal Consiglio delle Comunità europee, alle condizioni dallo stesso stabilite.

Articolo 16

Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire che i prodotti ottenuti dai trattamenti previsti dall'art.1, già introdotti in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco oppure vincolati alla procedura esterna del regime di transito comunitario, siano importati definitivamente alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14, purché i diritti dovuti siano stati determinati all'atto dell'introduzione in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco ovvero all'atto dell'assoggettamento alla procedura predetta.

Tuttavia, in conformità delle disposizioni stabilite in base all'art.35, può essere eccezionalmente consentita l'importazione definitiva di tali prodotti con il pagamento dei diritti ad essi afferenti, applicabili alla data dell'accettazione della relativa dichiarazione, a condizione che il loro importo sia almeno pari a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione degli articoli 13 e 14.

Articolo 17

Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire che le merci temporaneamente importate o i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art.1, siano distrutti sotto vigilanza doganale.

Quando la distruzione ha per effetto di rendere senza valore le merci e i prodotti di cui al comma precedente, si prescinde dalla riscossione dei diritti doganali.

In ogni altro caso, qualora i prodotti risultanti dalla distruzione siano importati definitivamente, vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 18

Nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale dello Stato, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate si osservano le disposizioni dell'art.13, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione a quella di scadenza del termine assegnato per la riesportazione. Nei casi predetti, se la merce non soddisfa alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, si applica altresì la pena pecuniaria da L. 20.000 a 500.000, oltre alle sanzioni eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni.

Articolo 19

Nei casi in cui viene autorizzata l'importazione definitiva di prodotti temporaneamente importati che, a norma dell'art.9, siano stati sottoposti ad operazioni di perfezionamento complementari in regime di temporanea esportazione devono essere pagati, oltre ai diritti doganali ed agli interessi di mora calcolati secondo i criteri indicati negli articoli 13, 14 e 15, anche i diritti doganali dovuti, in base alle disposizioni in materia di temporanea esportazione, sui prodotti reimportati.

Articolo 20

I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art.2 del regolamento n.441/69/CEE, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, devono essere vincolati al regime della temporanea importazione e sono

sottoposti a tutti gli effetti alle norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso regolamento e dalle relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte.

Articolo 21

Gli articoli 15, 16 e 18 del regio decreto 18 dicembre 1913, numero 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473, e successive modificazioni sono soppressi.

Perdono altresì efficacia, ai soli effetti della temporanea importazione delle merci di cui al primo comma del precedente art.1, gli articoli 2, 3, 6, 9, 14, primo comma, e 24, primo comma, del regio decreto predetto.

Capo II - Magazzini doganali, depositi franchi e punti franchi

Articolo 22

Nei magazzini doganali di cui al titolo V, capo I, della legge doganale 25 settembre 1940, n.1424, e nei magazzini generali disciplinati dal regio decreto-legge 1°luglio 1926, n.2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n.1158, sono ammesse a deposito le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o restrizioni stabiliti dal Ministro per le finanze, che siano giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, ovvero giustificati da motivi attinenti sia alle caratteristiche degli impianti destinati al deposito, sia alla natura o allo stato delle merci.

Articolo 23

La giacenza delle merci nei magazzini di cui al precedente articolo non può superare i cinque anni. Il capo del compartimento doganale d'ispezione può tuttavia prolungare o ridurre il predetto periodo massimo di giacenza per motivi attinenti alla natura delle merci.

Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la durata del deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana.

Articolo 24

Le merci introdotte nei magazzini di cui all'art.22 possono formare oggetto delle manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione ovvero a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale. L'elenco delle dette manipolazioni è stabilito dal Ministero delle finanze in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio delle Comunità europee.

Il Ministro per le finanze può consentire, in casi particolari, che le merci depositate nei magazzini doganali privati ed in quelli ad essi assimilati formino oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali di cui al comma precedente, alle condizioni prescritte per la temporanea importazione.

Le merci che si sono avariate durante la giacenza nei magazzini doganali possono essere distrutte sotto controllo doganale, con abbuono dei relativi diritti. Gli eventuali scarti o residui della distruzione, sono, in caso di immissione in consumo, assoggettati in quanto tali al medesimo trattamento previsto per gli scarti o residui provenienti dall'estero, ferma restante l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art.25.

Articolo 25

Ai fini della determinazione del valore imponibile delle merci depositate nei magazzini doganali di cui all'art.22, che vengono dichiarate per l'importazione definitiva, si applicano le disposizioni particolari stabilite dall'art.10 paragrafo 2, della direttiva n.69/74/CEE adottata dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, anche se incompatibili con le disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali di importazione.

Articolo 26

L'art.72, quarto comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n.1424, è sostituito dal seguente: "Il Ministero delle finanze può stabilire che in casi speciali o per determinate merci i magazzini doganali di proprietà privata siano chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dalla dogana o dal reparto della guardia di finanza incaricato della vigilanza. Non si può entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali o dei militari della guardia di finanza".

Articolo 27

Qualora rispetto a merci depositate in magazzini doganali di proprietà privata ed in quelli ad essi assimilati siano riscontrate irregolari mancanze o deficienze, i diritti doganali dovuti sono calcolati in funzione delle aliquote vigenti alla data in cui la mancanza o deficienza si è verificata, ovvero, se non è possibile accertare tale data, sono calcolati in funzione delle aliquote più elevate in vigore dal giorno della introduzione in deposito o dell'ultima verifica di magazzino.

Articolo 28

Nei depositi franchi di cui all'art.77 della legge doganale 25 settembre 1940, n.1424, sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o restrizioni stabiliti dal Ministro per le finanze, che siano giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprietà industriale o commerciale, ovvero giustificati da motivi di ordine tecnico o amministrativo.

Le merci introdotte nei depositi franchi possono formare oggetto delle manipolazioni previste al precedente art.24, primo comma. Il capo del compartimento doganale d'ispezione può tuttavia consentire, in casi particolari, che le merci predette formino oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali.

Le merci sottoposte nei depositi franchi a trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione e sono soggette alle condizioni e formalità che all'uopo verranno stabilite dal Ministero delle finanze. In tali casi si prescinde dal richiedere la prestazione della cauzione di cui al precedente art.6.

Articolo 29

Le merci introdotte nei punti franchi di cui all'art.78 della legge doganale 25 settembre 1940, n.1424, possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente art.24, ultimo comma.

Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previste dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma del precedente articolo per i depositi franchi.

Articolo 30

Quando le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi vengono dichiarate per l'importazione definitiva, si applica, ai fini della determinazione del valore imponibile, la disposizione di cui all'art.25.

Articolo 31

Le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi possono esservi consumate o utilizzate solo alle condizioni stabilite per l'importazione definitiva.

La disposizione del precedente comma non si applica quando, nei casi di manipolazioni consentite a norma degli articoli 28, secondo e terzo comma, e 29, sia comprovato l'impiego della merce ai sensi dell'art.1, primo comma lettera d), né si applica quando la merce sia stata distrutta sotto controllo doganale.

Articolo 32

Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n.1430, restano ferme, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, le vigenti disposizioni più favorevoli.^{15 16}

Articolo 33

I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art.3 del regolamento n.441/69/CEE, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, sono sottoposti alle norme relative al regime di deposito doganale o di punto franco o deposito franco, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso regolamento n.441/69/CEE e relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte.

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 34

Le concessioni di temporanea importazione di data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino al 30 settembre 1970, ovvero fino alla più breve scadenza per ciascuna di esse prevista.

Articolo 35

Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art.3, stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunità europee per l'attuazione delle direttive numeri 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, adottate dal Consiglio delle Comunità stesse in data 4 marzo 1969.

¹⁵ Si veda in merito: Consiglio delle Comunità europee, Bruxelles 28 febbraio 1969 "Dichiarazione da inserire nel processo verbale della sessione del Consiglio durante la quale sarà adottata la direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche".

¹⁶ Per il punto franco industriale di Trieste si veda anche quanto disposto con la Circolare ministeriale, prot. n.2159, Div. XII del 28 luglio 1970.

Articolo 36

Oltre a quanto espressamente previsto negli articoli 21 e 26, sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.